



## **CODICE ETICO**

**La missione di tutela e rappresentanza dell'imprenditoria ci pone nell'ottica di confronto, giorno dopo giorno, con le rappresentanze dei lavoratori, con le associazioni di imprese, con le istituzioni nazionali e locali e con i soggetti attivi dell'economia, ed in quanto consapevoli di rappresentare l'imprenditoria, condividono valori universali quali:**

- **rispetto per la proprietà e per i colleghi,**
- **amore per la verità,**
- **abnegazione quale conseguenza diretta della dedizione al lavoro,**
- **ricerca continua del miglioramento personale,**
- **consapevolezza di essere parte attiva ed essenziale del mondo della produzione, dei servizi e delle attività professionali.**

**E' per questi motivi che si è scelti quali dirigenti/collaboratori di Confimpresa, ma è anche per questi motivi che siamo giunti alla consapevolezza di dover determinare/accettare dei principi generali ai quali i Dirigenti di CONFIMPRESA – Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell'Artigianato - devono ispirarsi, facendo riferimento al seguente codice etico, affinché ogni azione sia sempre e comunque considerata corretta.**

## **Articolazione**

- **Art. 1 - Dichiarazione d'impegno**
- **Art. 2 - Contenuti del Codice**
- **Art. 3 - Struttura del Codice**

### **Principi Generali**

- **Art. 4 - Principio di correttezza e trasparenza**

### **Norme di Condotta**

- **Art. 5 - Tutela della Confederazione**
- **Art. 6 - Indipendenza della Confederazione**
- **Art. 7 - Utilizzo dei fondi.**
- **Art. 8 - Rapporti con i terzi**
- **Art. 9 - Rapporti con i finanziatori**
- **Art. 10 - Conflitti d'interesse**
- **Art. 11 - Obblighi dei Dirigenti**
- **Art. 12 - Divieti**

### **Attuazione e Controllo**

- **Art. 13 - Attuazione del Codice - il Supervisore**
- **Art. 14 - Incompatibilità del Supervisore**
- **Art. 15 - Modalità di controllo**
- **Art. 16 - Funzioni del Supervisore**
- **Art. 17 - Funzione di indirizzo**
- **Art. 18 - Conflitti d'interesse**
- **Art. 19 - Valutazione di conflitti di interesse**

### **Sanzioni**

- **Art. 20 - Irrogazione delle sanzioni**
- **Art. 21 - Provvedimenti sanzionatori**
- **Art. 22 - Applicazioni delle sanzioni**

### **Art. 1 - Dichiarazione d'impegno**

Ogni Dirigente di Confimpresa accetta, senza riserva alcuna, il presente Codice e si impegna a rispettarlo in ogni sua parte.

### **Art. 2 – Contenuti**

Il Codice delinea i comportamenti ed i doveri cui ciascun Dirigente di Confimpresa, a tutti i livelli, deve attenersi ed ispirarsi nell'esercizio delle funzioni e delle prerogative riconosciutegli all'atto della nomina.

Le stesse si ispirano alle norme dello Statuto della Confederazione ed al regolamento nazionale, che ogni Dirigente ha accettato con il solo atto di accettare la nomina a rappresentante e/o collaboratore della Confederazione.

### **Art. 3 – Struttura del Codice Etico**

Il Codice Etico si compone di tre parti:

- ❖ Principi generali
- ❖ Norme di condotta
- ❖ Attuazione ed controllo
- ❖ Sanzioni

#### **Principi generali**

### **Art. 4 - Principio di correttezza e trasparenza**

Tutti i Dirigenti di Confimpresa, nell'espletamento delle proprie funzioni, dovranno attenersi a regole di correttezza e trasparenza, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con le rappresentanze delle confederazioni dei lavoratori, con le rappresentanze delle altre organizzazioni datoriali e, non per ultimo, con gli associati.

#### **Norme di condotta**

### **Art. 5 - Tutela della Confederazione**

Nello svolgimento dell'attività i Dirigenti Confimpresa non dovranno intraprendere azioni che possono danneggiare o compromettere i valori, l'immagine e le attività poste in essere dalla Confederazione .

#### **Art. 6 - Centralità della Confederazione**

Nello svolgimento delle attività e funzioni i Dirigenti Confimpresa delle strutture territoriali e i delegati tutti, sono tenuti all'osservanza delle linee guida e delle ulteriori determinazioni relative all'organizzazione e strutturazione associative decise dalla Direzione Nazionale, e dai dirigenti superiori, secondo insindacabile giudizio e in applicazione delle norme statutarie e regolamentari di riferimento.

#### **Art. 7 - Unitarietà della Confederazione**

I Dirigenti delle strutture di massimo livello, i Dirigenti territoriali e i delegati sindacali tutti, devono osservare i principi e le direttive in materia di politica sindacale nonché in materia di iniziative negoziali determinate dalla Direzione Nazionale, nella persona del Segretario Generale, che garantisce l'unitarietà della Confederazione.

In caso ciò non si realizzasse, interverrà la Direzione Nazionale, nella persona del Segretario Generale, o suo delegato, assumendo le funzioni di coordinamento.

#### **Art. 8 - Indipendenza della Confederazione**

Al Dirigente Confimpresa ed ai collaboratori tutti, è fatto divieto di ricorrere, in nome proprio e/o per conto della Confederazione, a finanziamenti che, per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore potrebbero pregiudicare l'indipendenza della Confederazione, e/o dello stesso Dirigente.

#### **Art. 9 - Utilizzo dei fondi**

I Dirigenti chiamati a partecipare all'amministrazione della Confederazione, a livello centrale e/o territoriale, dovranno perseguire un'efficace ed efficiente uso delle risorse finanziarie provenienti dalle quote associative e/o da altre fonti.

I Dirigenti e i delegati tutti dovranno tempestivamente provvedere al versamento delle quote associative degli iscritti utilizzando l'apposito conto corrente intestato alla Confederazione.

Le risorse finanziarie saranno amministrate applicando il principio giuridico "del buon padre di famiglia" esclusivamente per fini conformi a quelli statutariamente indicati. La destinazione dei fondi dovrà sempre essere chiaramente esplicitata ed avrà lo scopo primario di provvedere al sostentamento della Confederazione stessa ed alla realizzazione di specifici progetti per lo sviluppo dell'imprenditoria, per l'affermazione in Italia ed all'estero e per la crescita culturale degli iscritti.

#### **Art. 10 - Rapporti con i terzi**

Nei rapporti con i terzi (ed in particolare con quelle categorie di individui, gruppi, associazioni ed Istituzioni con le quali si arriva a confrontarsi nello svolgimento di tutela e rappresentanza) tutti i dirigenti dovranno uniformarsi ai principi generali di cui agli articoli precedenti con il massimo rigore e meticolosa attenzione.

### **Art. 11 - Rapporti con i finanziatori**

Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, ogni finanziamento e/o donazione, nel rispetto delle regole della trasparenza, dovrà essere preventivamente sottoposto, in forma scritta, ad autorizzazione della Direzione Nazionale, che ne valuterà la provenienza, le motivazioni e la consistenza.

In caso di accettazione le somme raccolte saranno comunque destinate ad attività per la realizzazione di progetti a favore degli imprenditori in difficoltà, dei giovani con progetti innovativi e per le attività a favore dell'incremento della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Art. 12 - Conflitti d'interesse**

Ogni Dirigente di Confimpresa si impegna a mantenere alta la propria professionalità, evitando comportamenti che possano essere ricondotti a una qualsivoglia connotazione partitica.

È fatto altresì divieto di ogni comportamento contrario ai principi e alle determinazioni della Confederazione, o che comunque denoti un conflitto d'interesse con la stessa. In caso di violazione di tale divieto o qualora sia necessario al fine di garantire l'unitarietà e la centralità della Confederazione, salva l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, si procederà al commissariamento delle strutture interessate.

### **Art. 13 - Obblighi dei Dirigenti**

Tutti i Dirigenti di Confimpresa si impegnano a fornire, con cadenza almeno trimestrale, la rendicontazione dell'attività associativa, fornendo l'elenco dei nuovi associati unitamente alla copia dell'avvenuta trasmissione all'Ufficio Amministrazione delle quote associative raccolte.

### **Art. 14 – Divieti**

L'utilizzo dei materiali quali carta intestata, buste, depliant, brochure, manifesti, volantini, targhe, striscioni, attestati e qualsiasi altro materiale riportante il marchio CONFIMPRESA, è consentito solo per motivi istituzionali e per le finalità espresse nello Statuto.

E' fatto divieto dell'utilizzo e della spendita del logo di Confimpresa, e altri eventuali marchi o loghi facenti capo allo stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio Relazioni Esterne della Confederazione.

L'autorizzazione all'utilizzo del logo Confimpresa impegna l'autorizzato a non modificarlo ed ad utilizzarlo facendo attenzione che non si vengano a creare, per effetto di abbinamenti o contenuti comunicativi, distorsioni delle finalità associative.

E' fatto divieto di accendere rapporti di conto corrente, richiedere finanziamenti, affidamenti, mutui o intrattenere qualsiasi altra forme di rapporto di corrispondenza con Istituti di Credito, Società Finanziarie, di Leasing o di altra natura che comportino obblighi contrattuali per nome e per conto della Confederazione.

E' fatto divieto di sottoscrivere rapporti di convenzionamento o di intrattenere rapporti commerciali con Società Finanziarie, di Leasing, di Credito al consumo e di Assicurazioni diverse

da quelle messe a disposizione della rete e convenzionate con Confimpresa o autorizzate dalla Direzione Nazionale.

### **Attuazione e controllo**

#### **Art. 15 - Attuazione del Codice. Il Supervisore**

Tra i Dirigenti di Confimpresa, su indicazione della Direzione Nazionale, verrà nominato un Supervisore che avrà il compito di far rispettare le regole stabilite dal presente Codice nei modi di cui agli articoli successivi. Il Supervisore nominato resterà in carica due anni, con possibilità di rielezione. Non percepirà emolumenti, salvo disposizioni in materia di rimborso spese autorizzate di volta in volta dal Segretario Generale.

#### **Art. 16 - Incompatibilità del Supervisore**

Per garantire l'indipendenza del suo operato, la carica di Supervisore è incompatibile con quella di Presidente, di Vice-Presidente, di Consigliere Nazionale, e di Segretario Generale.

#### **Art. 17 - Modalità di controllo**

Ai fini dello svolgimento della propria funzione il Supervisore, con cadenza semestrale, vaglia la documentazione riguardante i Dirigenti Regionali, tesseramento, convenzioni, accordi, iniziative, ecc. e, se constatata fatti rilevanti, produce un resoconto dettagliato con la finalità della verifica del rispetto delle norme contenute nel presente Codice.

Ogni Dirigente è tenuto a segnalare al Supervisore ogni comportamento, del quale sia venuto a conoscenza, indipendentemente dall'area geografica di riferimento, che possa risultare in contrasto con il presente Codice o tale da poter inficiare il buon nome della Confederazione.

#### **Art. 18 - Funzioni del Supervisore**

Il Supervisore:

- Esprime pareri consultivi circa l'applicazione del Codice;
- Provvede ad informare l'Ufficio della Segreteria Generale delle presunte infrazioni;
- Irroga, previa autorizzazione della Direzione Nazionale, le sanzioni per le quali si ritengono fondate le contestazioni o le infrazioni;
- Valuta gli eventuali conflitti di interessi.
- 

#### **Art. 17 - Funzione di indirizzo**

Il Supervisore può proporre modifiche e/o integrazioni al presente Codice, da sottoporre all'esame del Segretario Generale che, nelle more del mandato ed a suo insindacabile giudizio, potrà sottoporre all'attenzione della Direzione Nazionale.

### **Art. 18 - Conflitti d'interesse**

Costituiscono conflitto di interessi tutte le situazioni di incompatibilità e contrasto che possano pregiudicare il nome e l'interesse della Confederazione nonché tutte le violazioni del dettato cui all'art. 12.

### **Art. 19 - Valutazione di conflitti di interesse**

Il Supervisore ha inoltre il compito di valutare l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi al fine di evitare che chiunque, tra i Dirigenti di Confimpresa, possa trarre un vantaggio personale e causare danno anche indirettamente alla Confederazione.

Qualora l'oggetto di verifica fosse il comportamento del Supervisore tutti i suoi compiti saranno acquisiti ipso facto dal Segretario Generale.

### **Art. 20 - Irrogazione delle sanzioni**

Il Supervisore, espletata la procedura istruttoria, qualora abbia verificato la sussistenza di una violazione al presente Codice e previa autorizzazione della Direzione Nazionale, procede alla irrogazione della sanzione, da comunicare all'interessato a mezzo Raccomandata A.R. o posta certificata, tra quelle di cui all'art. 21 del presente Codice.

Avverso detto provvedimento l'interessato potrà, entro il termine di 15 giorni, fare ricorso al Segretario Generale che, nei successivi 15 giorni, si pronunzierà confermando la sanzione, modificandola in pejus o revocandola.

### **Art. 21 - Provvedimenti sanzionatori**

I provvedimenti comminabili sono i seguenti:

- ✓ formale contestazione con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
- ✓ sospensione fino a 6 mesi.
- ✓ espulsione dai ruoli di dirigente sindacale ovvero dall'incarico ricoperto, con segnalazione ai competenti organi, sia pubblici sia privati.

### **Art. 22 – Applicazioni delle sanzioni**

Le sanzioni avranno effetto non appena saranno definite a seguito del pronunciamento del Segretario Generale.

### **Art. 23 – Applicazioni delle sanzioni ai delegati sindacali.**

Le previsioni contenute negli articoli precedenti, inclusa la disciplina della procedura sanzionatoria e i relativi provvedimenti, trovano altresì applicazione nei confronti di tutti coloro i quali agiscono in nome e per conto della Confederazione, a qualunque livello.